

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Band: 18 (1948-1949)
Heft: 4

Artikel: Del Podestà dott. Gio. Bernardo Massella
Autor: Olgiati, Maria
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-17241>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 08.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Del Podestà dott. Gio. Bernardo Massella

Dai Processi di stregoneria nella Valle di Poschiavo, di Gaudenzio Olgiati

Maria Olgiati

Allorquando nel 1753 furono ripresi i processi delle streghe, dopo quaranta o più anni che non se ne facevano più, la persona più autorevole in Magistrato, a Poschiavo, era il podestà dott. Gio. Bernardo Massella, che poscia prese il titolo di « presidente » avendo presieduto la sindicatura in Valtellina. Era in quell'anno primo Consigliere sotto il podestà Compagnoni, di parte riformata.

Il Massella è il redattore degli Statuti riformati di Poschiavo; fu senza dubbio l'uomo più colto ed erudito di tutta la Valle. Egli discendeva dal più distinto e ricco casato di Poschiavo. L'illustre famiglia già da parecchie generazioni aveva dato dei podestà alla Giurisdizione, p. e. nel

1629	Pietro Massella
1630	il di lui fratello Bernardo, che tenne l'ufficio anche nel 1633 - 1638 - 1650
1649	Giacomo Massella
1644, 1662 e 1666	Antonio Massella
1679, 1686 e 1695	Bernardo II Massella
1702, 1715 e 1723	Bernardo III Massella
1705, 1709 e 1718	Pietro Antonio Massella
1719 e 1733	Gio. Bernardo Massella
e 1738, 1753, 1759	dott. Gio. Bernardo Massella

Dunque dal 1629 al 1759 ventitre Offizii erano stati nelle mani dei Massella; fra questi, due avevano messo gran vigore nel processare le streghe: Bernardo nel 1633 e 1639 e Pietro Antonio (padre del dottore Gio. Bernardo) nel 1709.

* Il lustro del casato non impedì però che nel 1672 fosse processata una « Signora Anna Massella in sù Piazza », nominata complice della Domenga Costa, strega decapitata, li 31 gennaio 1672. Essa fu poi liberata, poiché Susanna Tosio, detta Stavella, giustiziata li 25 Gennaio, 1674, ebbe a dire di lei: « Hai han pur liberà ancora la Signora Massellina, perché non mi ponno liberà anca mi? E prosegue: « Anca lei, hai l'han lassada ». Il cancelliere Lanfranco soggiunge « che la Signora Massella alhora ha detto la verità et per tale è stata recognosciuta et è stata liberata ».

Risulta dalle notizie del Parroco Giuliani, che trattasi della moglie del Podestà Antonio Massella, che fu in officio nel 1644, 1662 e 1666: « La Signora Anna, uxor q. Signor Podestà Antonio Massella, nella gioventù, accusata per strega, fu mandata in Italia da strologhi per liberarla, poi sempre stata in sospetto, accusata da molte giustiziate, fuggita e presa. Per gratificar al suo figliolo prete — qual fu tenuto con gran riguardo — non fu rasa, non fu tormentata; ma patteggiato per dinari, fu lasciata libera e bandita per strega ».

Come il dott. Bernardo si inducesse a permettere o piuttosto a istigare il



Podestà Dott. Gio. Bernardo Massella

riprendere in quell'anno le procedure di stregoneria, è difficile concepire. Non gli potevano essere sfuggite le gravi controversie letterarie sull'esistenza di quel reato, e doveva pur essere a sua cognizione il fatto che nei paesi circostanti, si andava dappertutto abbandonando quelle barbare procedure. A Poschiavo stesso già da parecchi decenni non s'erano più avuti processi di streghe.

Ad ogni modo sta il fatto che si ebbero i due processi di **Maria Ada** e **Caterina Zala**, detta la Castellina, proprio nell'epoca foriera del razionalismo e sotto il regime del coltissimo magistrato. Egli era figlio del podestà dott. Pietro Antonio Massella, fu Cancelliere nel 1753 e Podestà nel 1758, 1753 e 1759. Nel 1761 è menzionato qual messo alla Dieta e ancora nel 1772 figura qual primo Giudice del Tribunale d'appello. Ulisse de Salis-Marschlins, nelle sue « *Mèmoires sur les Grisons* » del 1767, scrive di lui: « Le Président Massella, homme fort adroit, instruit et savant; mais plein de subtilités, vieux et valétudinaire, n'ayant point de fils. Il est beau-père de Monsieur de Mont ». (Vedi Mohr, Archiv. I. p. 51).

Tanta foga egli mise in quei due disgraziati processi che, sebbene primo giudice di quell'ufficio, assunse la parte del fisco, cioè del Ministero pubblico. La sua autorevolezza, la sua erudizione e il suo grande prestigio lo fecero riuscire nel processo di Maria Ada, che, come si saprà, fu l'ultima strega decapitata a Poschiavo.

L'attitudine del Massella, uomo a quell'epoca di età più che matura, non può spiegarsi che dal suo convincimento pieno e assoluto della realtà di quel delitto e dell'esistenza delle streghe, convincimento che lungi dall'essere infiaccato dagli attacchi degli autori contemporanei di scienza e di pratica criminale, sarà anzi stato ribadito dalle chiassose polemiche. Uomo, come dice il Salis-Marschlins, rotto alle sottigliezze, egli avrà studiato a fondo quelle controversie e si sarà esaltato in codesto studio, rimanendo scandalizzato nel veder mettere in dubbio un fatto così palese, la malia, o il delitto per il quale erano state da più secoli in ottima forma giuridica tante maliarde! Delitto che aveva pur tenuto per sì gran tempo in azione l'autorità penale a Poschiavo e richiesto tante e tante vittime. Che ne sarebbe stato del prestigio del potere giudiziario, se si avesse dovuto ammettere che tutte quelle sentenze fossero degli errori giudiziari, tutte quelle procedure delle aberrazioni irreparabili...! Conveniva reprimere apertamente i conati atti a sbalzare le fondamenta di quell'edificio logoro, che per tanto tempo si era elevato a protezione della società. Si doveva mostrare col fatto, come non si piegava la fronte alle dottrine moderne che difatti, già nei tempi antichi, erano state dibattute e vittoriosamente confutate da un Del Rio, Carpzorio ed altri dottori eccellenti in scienza criminale. Queste, io penso, saranno state a un dipresso le idee del Podestà Massella, quando prestò mano e consiglio a riattivare quegli sconcertanti processi. Per vero dire, non si potrebbe sconoscere che il movente — per quanto sia stato funesto — pure riveste un carattere nobile.

L'uomo è ognora rispettabile, quando concepisce forti convinzioni e forti risoluzioni; egli esce dalla schiera comune, dal fiaccume ordinario, che non agisce e riflette di proprio intuito, ma segue la corrente senza punto meditare. Però il Massella avrebbe meritato più lode, se avesse aperto il suo robusto intelletto agli argomenti della dottrina moderna o se almeno avesse concluso che in tesi così dibattuta e controversa, in teorica e in pratica, conveniva serbare un'attitudine prudente, tanto più che, a Poschiavo, già da gran tempo, si erano smessi quegli odiosi processi. La pratica più umana aveva quasi dappertutto preceduto

la emancipazione degli spiriti, poiché vediamo ancora nel 1750 sorgere Girolamo Tartarotti di Roveredo nel Tirolo italiano, secondato nel 1754 dal Marchese Maffei di Verona a combattere in lunghissimi scritti il pregiudizio della stregoneria. E riesce di sommo sconforto il vedere che questi scritti suscitarono un vero sciamme di pretese confutazioni. Fra altro il Benedetto Bonelli, Superiore dei Francescani, il quale ottenne perfino che nel 1760 si abbruciasse per mano del boia lo scritto del Tartarotti in pubblica piazza di Trento!

Tutte queste cose conviene considerare prima di emettere un giudizio troppo severo sui tristi fatti, seguiti a Poschiavo nel 1753. Ma tuttocché si voglia scusare quel subitaneo ripiglio delle antiche ubbie in una Vallata isolata e perduta nelle montagne, non si può certo tacere che quei Magistrati poschiavini — e soprattutto il Massella — hanno prestato una fede cieca e ignorante a tutte le favole di una figlia tredicenne, senza nemmeno darsi la briga di assumere un'esatta informazione sulla persona dell'accusatrice. E sì che le deposizioni, sia dell'inquisita stessa, sia degli altri testi, avrebbero dovuto richiamare l'attenzione sulle dubbiezze del contegno di quella ragazza bugiarda.

Non è dunque meraviglia, se pochi anni dopo questi processi, il Massella nel riformare gli Statuti poschiavini, nel 1757, ebbe cura di ben definire le delinquenze di magia, di sortilegio e di malia e di inculcare con speciale compiacenza i metodi di tortura da osservarsi, per scoprire i malefici....

I PROCESSI

Nel 1755, Maria Ada, detta la Cozza, fu accusata di aver dato l'insegnamento a Maria Madalena Triacca, ragazza quindicenne, la quale depose, addì 31 gennaio: « Mi è accaduto di far cosa, che io non volevo, et che era contro al comando de mio padre et madre. Mi è stato insinuato, come in fatto ho seguito, di rinnegare la Santissima Trinità, Padre, Figliuolo et Spirito Santo.... » E segue tutta la favola dell'insegnamento.

La Triacca, ragazza dodicenne nel 1751, aveva piena la testa delle fole sulle streghe e per scherzo e sollazzo doveva aver fatto, sia in pastura, sia in casa dei suoi nuovi padroni al Meschino, il giuoco della croce conculcata, in presenza di una bambina di sei anni. Alla stessa bambina aveva poi raccontato la fola dell'intervento del demonio, in forma del giovane vestito di rosso. La bambina, a sua volta, si mise a fare quel gioco e, sorpresa dai genitori, confessò d'aver imparato dalla servente Triacca, aggiungendo tuttavolta la favola della comparsa del giovane rosso. Su di ciò, i genitori, impauriti, consultarono il curato di Brusio, il quale non ommise di tosto avvertire il padre Triacca: « che dovesse osservare dietro a detta sua figlia Maria Madalena, mentre temeva che avesse imparato tale arte di strega! » Il padre impetuoso, furibondo, corre a rampognare la figlia che, messa alle strette e dovendo pur dare una qualsiasi giustificazione, dice di aver imparato dalla Maria Ada, già sua padrona, dalla quale si era separata con vicendevoli disgusti. Il padre, udito ciò, difilato conduce la figlia dal curato, ove la stessa, stordita, ripete il suo racconto. Lanciata e riconfermata la calunnia, non ci fu più mezzo di ravvedimento e ribadita dalla pusillanimità, dalla viltà e dalla paura. La menzogna di cotesta ragazza ha condotto al patibolo l'ultima strega poschiavina.

Le difese anticamente erano fatte solo pro forma. I difensori potevano essere designati dagli imputati o dai parenti, quando ne assumevano il patrocinio, altri-

menti erano ordinati d'ufficio. Si prendevano sempre dal numero degli ex-officianti che avevano tenuto il grado di podestà. Nel 1753 furono proposti alla Cozza i nomi di 14 podestà per la scelta del proprio difensore. Essa diede la preferenza al cancelliere d'ufficio, Podestà Bernardo Franchina, mentre il Massella, allora primo consigliere d'ufficio, sostenne la parte del fisco.

La difesa del difensore della Cozza, Podestà Franchina, non trovasi negli atti del processo.

Ci sono invece conservate le risposte scritte dal Massella sulla difesa ante torturam et ante sententiam nel processo della Cozza.

La prima è un compendio delle teoriche esposte dal Carpzovio, dall'Ambrogino e Manzio sul valore degli indizij. In materia di stregoneria primo indizio, sebbene non di sufficiente peso, è il viso e la guardatura torva ed obliqua.

Secondo remoto è la discendenza da persone pregiudicate.

Terzo la singolare pietà.

Quarto il non risentirsi dalle imputazioni.

Quinto l'esser sorpreso in menzogna. Questi indizij, sebbene remoti, congiunti basterebbero. Ma in concreto s'aggiunge una testimonianza sul tentato insegnamento.

Del resto in fatto di stregoneria si tratta di una delinquenza eccezionale, pella quale non valgono le regole generali.

A detta di certi autori, bastano per decretare la tortura anche lievi indizij — quod tamen cum grano salis est accipiendum et intelligentum! —

Nei crimini eccezionali basta anche il teste inabile. I maggiori Magistrati, non già gli inferiori, possono perfino trasgredire le regole generali.

Anche qui il tutto è soffolto da una faraggine di citazioni.

Nella controdifesa finale il Massella ribatte l'argomento che l'imputata sia già stata sottomessa a tutti i legittimi tormenti, dicendo che non ne fu compiuto nemmeno il primo collegio, essendosi diviso lo spazio di un'ora di elevazione sopra due volte ed essendosi la torturata verificata insensibile in prima tortura, ciò che ne esclude la validità.

Impugna l'asserto del difensore che la confessione sia seguita per timore di nuovi tormenti, avvegnacché l'inquisita stessa non ha mai sostenuto tal cosa.

S'industria a provare che la confessione fu chiara, certa, costante, verosimile, legittima. Sostiene che la esemplare pietà e la devozione religiosa dell'inquisita, lungi dall'essere un argomento in suo favore, costituiscono piuttosto un grave indizio contro di essa.

« Manco male che il difensore ammette essere le streghe solite portarsi, come volgarmente si dice, in barilotto, et havere il demonio incubo, siccome l'uso della malefica polvere: in conseguenza adunque non potrà dire che la replicata confessione super his della rea si è inverosimile ». Una donna innocente non avrebbe nemmeno potuto sapere e mettere in correlazione tutti i particolari delle confessioni fatte.

Ecco la fine del discorso:

« Et ecco, se al paragone di sì concludenti dottrine legali ed evidenti autorità più che mai non resti dileguato et troncato ogni sottile sotterfugio, tentato dall'erudito Signor Difensore, per esimere la sua cliente dall'inevitabile esecuzione della Giustizia vendicativa, dalle leggi Divine ed humane, istituita e comandata contro delitto sì enorme, sì atroce per l'offesa somma Maestà dell'Altissimo Iddio et per li gravissimi danni accagionati al prossimo et che potrebbero accagionare ad aggravio della coscienza del Tribunale ».